Cfr requisiti B3.1 e B5.3

## SCHEMA DI ACCORDO TRA

|                                      |             | (di | seguito         | denominato | soggetto   |
|--------------------------------------|-------------|-----|-----------------|------------|------------|
| accreditando), con sede in           | , CF/p. iva | ı   |                 | , rap      | presentat_ |
| legalmente da                        | _ nat_ a    |     |                 |            | il         |
| / e domiciliat_ per la carica presso |             |     |                 | ,          |            |
|                                      | E           |     |                 |            |            |
|                                      |             | (di | seguito         | denominato | operatore  |
| accreditato), con sede in            | , CF/p. iva |     | , rappresentat_ |            |            |
| legalmente da                        | _ nat_ a    |     |                 |            | il         |
| / e domiciliat_ per la carica presso |             |     |                 | ,          |            |

#### VISTI

- il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n.236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche":
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4";
- la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 "Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 9 gennaio 2014, n. 4"";
- la determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 "Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati" (di seguito denominata direttiva).

## PREMESSO CHE

- la Regione Lazio promuove il Sistema dei Servizi per il Lavoro fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accreditati;
- attraverso l'istituto dell'accreditamento la Regione Lazio riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio regionale le prestazioni di servizi per il lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche;

- i servizi per il lavoro sono erogati dagli operatori accreditati, dotati di personale qualificato con competenze professionali elevate e specifiche per ogni servizio;
- il soggetto accreditando, al fine di erogare i servizi per il lavoro di cui alla richiamata DGR 198/2014 e smi per i quali richiede l'accreditamento regionale, non ha a disposizione<sup>1</sup>:
  - € sedi operative conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al DM 236/1989;
  - € sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche;

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## Art. 1 - Oggetto

| - sita in  | via   | ;                         |
|--|---|---------------------------|
| - accreditata fino al _<br>materie del Lavoro    | _/_/, con determinazione del Direttore reg                            | gionale competente per le |
| Art. 2 – Modalità organiz                        | zative e tempi di utilizzo della sede                                 |                           |
| 1. L'operatore accreditat scadenza del termine d | to consentirà al soggetto accreditando l'utiliz<br>li cui all'art. 1. | zo della sede fino alla   |
|  | o utilizzerà la sede di cui all'art.1 per un minimo                   | di 20 ore settimanali:    |
|  | nte orario di apertura al pubblico                                    | 2.                        |
| 3. Il soggetto accreditano ore settimanali:      | lo utilizzerà la sede di cui all'art.1 presente acco                  | ordo per un minimo di 20  |
| - nei giorni di                                  | ;;  |                           |
| - 8  |   |                           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scegliere una o entrambe le casistiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ripetere se necessario, specificando giorni e orari di attività.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ripetere se necessario, specificando giorni e orari di attività.

- 4. L'operatore accreditato e il soggetto accreditando sono tenuti a rispettare gli orari indicati e a erogare i propri servizi, con il proprio personale preposto, esclusivamente in tali orari.
- 5. L'operatore accreditato e il soggetto accreditando sono tenuti a garantire l'indicazione visibile all'esterno e all'interno della sede:
  - degli estremi del provvedimento di accreditamento nell'elenco regionale;
  - della tipologia dei servizi rispettivamente erogati e degli orari di apertura al pubblico;
  - dell'organigramma delle rispettive funzioni aziendali nonché i nominativi dei rispettivi responsabili della propria unità organizzativa;
  - del logo della Regione Lazio.
- 6. Le parti convengono di utilizzare, gli spazi, i beni mobili e le dotazioni informatiche presenti nella sede di cui all'art. 1 per l'erogazione dei servizi per il lavoro di rispettiva competenza.
- 7. L'operatore accreditato e il soggetto accreditando sono tenuti a comunicare alla Regione Lazio Direzione regionale competente per il Lavoro ogni variazione in merito a quanto regolato dal presente accordo, seguendo le procedure amministrative e informatiche di cui alla DGR 198/2014 e smi e alla direttiva.

### Art. 3 – Obblighi delle parti

- 1. L'utilizzo della sede da parte dell'operatore accreditato e del soggetto accreditando avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata DGR 198/2014 e smi e dalla direttiva nelle modalità di seguito indicate.
- 2. Le parti possono concordare con separato atto, redatto in conformità alle vigenti normative in materia, e nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo, ulteriori obblighi in merito a:
  - a) utilizzo e manutenzione della sede di cui all'art. 1 e di quanto in essa presente;
  - b) utilizzo e manutenzione degli spazi, dei beni mobili e delle dotazioni informatiche presenti nella sede di cui all'art. 1;
  - c) corrispettivi e modalità di pagamento per l'utilizzo e manutenzione di cui alle precedenti lettere a) e b).

### Art. 4 – Validità dell'accordo

- 1. Il presente accordo concorre al rilascio dell'accreditamento per il soggetto accreditando.
- 2. Il presente accordo non sarà ritenuto valido ai fini della procedura di accreditamento per i servizi per il lavoro nel caso in cui risulti incompleto delle informazioni e dei dati richiesti.
- 3. Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti previsti dalla DGR 198/2014 e smi, dalla direttiva e da quanto stabilito dal presente accordo sarà applicato quanto previsto dall'art. 14 della direttiva in materia di sospensione e revoca dell'accreditamento.

# Art. 5 – Referenti dell'accordo

| 1. Per    | la gestione del presente contratto vengono nomin     | nati i seguenti responsabili:            |
|-----------|--|--|
| - p       | per il soggetto accreditando:                        |  |
| n         | num. tel email:                                      | ;  |
|           |  |  |
|           | per l'operatore accreditato:                         |  |
| r         | num. telemail:                                       | ·  |
|           |  |  |
|           | Norme di rinvio                                      |  |
| 1. Per    | tutto quanto non previsto dal presente atto si fa ri | invio alla DGR 198/2014 e alla direttiva |
|           |  |  |
|           |  |  |
| Data e lı | uogo,  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           | Per il soggetto accreditando                         | Per l'operatore accreditato              |
|           |  |  |